MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODRLO - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Direzione Generale
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0020802 - 09/12/2014 - USCITA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER LA DISCIPLINA DEL REGIME TRANSITORIO DEI RAPPORTI COLLEGATI ALLA STATALIZZAZIONE DELLA CIVICA "SCUOLA PRIMARIA DI EDUCAZIONE ALLO SPORT E ALLA MUSICA" DI VIA SAN GIUSTO 65, MILANO

Il giorno nove del mese dicembre dell'anno duemilaquattordici, in Milano

TRA

il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia

E

Il Direttore del settore Scuole paritarie e case vacanze in rappresentanza del Comune di Milano,

PREMESSO CHE

- Il Comune di Milano gestisce l'Istituzione scolastica primaria paritaria di educazione allo sport e alla musica di via San Giusto, 65 con ordinamento, corsi ed orari conformi a quelli delle Istituzioni scolastiche statali, rilasciando titolo di studio che gode di analogo valore legale;
- con delibera di Giunta comunale n. 2433 del 29 novembre 2013 si è stabilito di approvare l'inserimento della scuola nell'autonomia scolastica del primo ciclo di istruzione con sede in via Lamennais, n. 20;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Comune di Milano hanno convenuto di stipulare apposito accordo al fine di disciplinare il regime transitorio collegato all'avvio del processo di statalizzazione dell'istituto scolastico in questione con esclusione di ogni forma, anche indiretta, di passaggio nei ruoli statali del personale a qualsiasi titolo dipendente dell'ente locale, attesa anche la progressiva sostituzione dello stesso, con qualunque modalità in uscita dall'istituto, soltanto con corrispondente personale dello stato;
- con deliberazione n. X/1109 del 20 dicembre 2013, la Giunta regionale ha approvato il piano di organizzazione delle istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2014/2015;
- la Giunta comunale nella seduta del 28 febbraio 2014 ha approvato con proprio provvedimento n. 372, le linee di indirizzo per la sottoscrizione del presente accordo convenzionale;
- tutto ciò premesso;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - DECORRENZA, DENOMINAZIONE E STRUTTURA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Le iscrizioni raccolte per l'anno scolastico 2014-2015, dalla Civica Scuola Primaria di via San Giusto, 65, d'ora in poi denominata "Scuola San Giusto", sono da considerarsi riferite all'Istituto comprensivo "L. Manara" di via Lamennais, 20, d'ora in poi denominato "Istituto L.Manara", con riferimento sia alle nuove iscrizioni che a quelle per il passaggio degli alunni agli anni successivi del ciclo.

2. I posti di organico determinati, presso l'Istituto L. Manara, dalle due classi prime risultanti dalle nuove iscrizioni per l'anno scolastico 2014/2015 e dalle restanti otto classi successive alla prima già attive presso la Scuola San Giusto (due cicli), sono coperti, in prima attuazione, da personale dipendente del comune di Milano, ai sensi degli articoli 2 e 4.

ART. 2 – PERSONALE DOCENTE

1. Il personale docente, dipendente dal comune di Milano, attualmente in servizio presso la Scuola San Giusto con contratto a tempo indeterminato, incluso quello dedicato al sostegno agli alunni diversamente abili, è collocato funzionalmente alle dipendenze dell'Istituto L. Manara per la copertura dei posti di cui all'articolo 1 comma 2 e per le necessità di sostegno. Esso è mantenuto nell'attuale servizio e rimane in carico al comune di Milano fino alla cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, ferma restando la permanenza in capo al comune medesimo di ogni onere relativo, presente e futuro, nessuno escluso, ivi compresi i trattamenti accessori e quelli di fine rapporto.

2. L'Amministrazione subentrante assume gli oneri afferenti al personale occorrente per coprire i posti di cui all'articolo 1, comma 2, che si rendono vacanti o disponibili, per l'intero anno o per periodi inferiori, a seguito della cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro o della mobilità del personale di cui al comma 1. L'Amministrazione subentrante provvede alla copertura dei posti di cui al primo periodo secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in merito al reclutamento, anche temporaneo, del personale scolastico statale.

ART. 3 – PERSONALE DOCENTE CON FUNZIONE SPECIALISTICA, EDUCATIVA E DI COORDINAMENTO DIDATTICO

1. Il personale docente, dipendente dal comune di Milano ed assegnato alla Scuola S.Giusto in qualità di specialista (specialisti di educazione motoria, educazione musicale, laboratorio informatico e lingue straniere, educatori, coordinatori didattici, etc.), rimane assegnato alla Scuola sino all'anno scolastico 2018/2019 compreso, per consentire a tutti gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2014/2015 la prosecuzione, sino al termine del ciclo, dell'esperienza didattica e metodologica consolidata.

2. Le funzioni aggiuntive di cui al comma 1 sono regolate da apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla presente, allo scopo di supportare il Piano dell'offerta formativa nella logica di valorizzare l'esperienza della scuola San Giusto.

3. Il personale di cui al comma 1 rimane, sino al termine del periodo ivi previsto, dipendente del comune di Milano. Alla sostituzione del personale in questione, anche per brevi periodi, provvede il comune di Milano con oneri a proprio carico.

ART. 4 – PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO

1. Il personale non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso la Scuola San Giusto che risulti utilizzabile in mansioni compatibili con il personale amministrativo tecnico e ausiliario è individuato con la medesima convenzione di cui all'articolo 3, comma 2, per essere mantenuto in servizio presso la Scuola San Giusto, assegnato a compiti specifici di profilo e collocato funzionalmente alle dipendenze dell'Istituto L. Manara, per la copertura dei posti di organico. Il medesimo personale rimane dipendente del comune di Milano, ferma restando la permanenza in capo al comune medesimo di ogni onere relativo, presente e futuro, nessuno escluso, ivi compresi i trattamenti accessori e quelli di fine rapporto. Il suddetto personale è progressivamente riassegnato ai servizi comunali mediante l'adozione di un piano pluriennale i cui termini sono individuato con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 2.

2. L'Amministrazione subentrante assume gli oneri afferenti al personale occorrente per coprire i posti di cui all'articolo 1, comma 2, che si rendono vacanti o disponibili, per l'intero anno o per periodi inferiori, a seguito della cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro o della mobilità del personale di cui al comma 1. L'Amministrazione subentrante provvede alla copertura dei posti di cui al primo periodo secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in merito al reclutamento, anche temporaneo, del personale scolastico statale.

ART. 5 – BENI MOBILI E IMMOBILI

1. Le aule, le aule attrezzate, gli uffici, e in generale gli spazi utili al regolare svolgimento delle lezioni facenti parte del complesso di via San Giusto e relativi alla sola Civica Scuola Primaria, vengono assegnate a titolo gratuito, dal comune di Milano all'Istituto L. Manara. Il comune di Milano trasferisce inoltre i beni mobili in dotazione all'attuale Scuola S. Giusto necessari allo svolgimento dei compiti dell'Istituzione stessa.

ART 6- PULIZIA DEI LOCALI

1. Il contratto di appalto per i servizi di pulizia stipulato dal comune di Milano per la copertura dei citati servizi presso i locali della Scuola S.Giusto, rimane in essere, al medesimo fine e con oneri a carico del comune di Milano, sino al suo termine e comunque sino al 31 agosto del relativo anno scolastico.

2. Per il periodo di cui al comma 1, i posti di collaboratore scolastico determinati presso l'Istituto L. Manara ai sensi dell'articolo 1 comma 2 sono accantonati in misura corrispondente ai servizi acquistati dal comune.

3. A decorrere dal termine del periodo di cui al comma 1, i servizi di pulizia sono assicurati da personale collaboratore scolastico statale, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in merito al reclutamento, anche temporaneo, del personale scolastico statale

ART. 7 - ISTITUTI CONTRATTUALI DEL PERSONALE

1. Al personale docente e non docente dipendente del comune di Milano ed utilizzato ai sensi degli articolo 2, 3 e 4 presso l'Istituto L.Manara, si applicano i CCNL del comparto di appartenenza e i contratti collettivi decentrati integrativi del personale dipendente del comune di Milano non appartenente all'area separata della dirigenza.

ART. 8 – RAPPRESENTANZA SINDACALE

La struttura e composizione della rappresentanza sindacale resta disciplinata dalle disposizioni normative e dalle clausole contrattuali riferite al comparto Regioni – autonomie locali e dai contratti collettivi decentrati integrativi del personale dipendente del comune di Milano non appartenente all'area separata della dirigenza.

ART. 9 - ORGANI COLLEGIALI

Sino al termine del periodo di cui all'articolo 3, comma 1, il Consiglio di Istituto della Scuola San Giusto continua ad operare, per l'organizzazione dei servizi di cui all'articolo 3.

Letto, confermato, sottoscritto.

Milano, lì 09 DIC 2014

Il Direttore del settore
Scuole paritarie e case vacanze

Il Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia